

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI NOVARA

COMUNE DI BELLINZAGO N.SE

Località Cascina Badunotti

**RINNOVO AUTORIZZATIVO E AMPLIAMENTO
DELLA CAVA DI INERTI SITA IN LOCALITA'
CASCINA BADUNOTTI**

L.R. n° 23/2016

tree srl - environmental services company

Via del Torchio, 13 - 28838 Stresa (VB)

Tel/Fax: 0323/30630

E - mail: tree.env@libero.it



collaboratori:

Dott. Marco Kotlar

Dott. Marco Valagussa

oggetto:

**QUADRO NORMATIVO E
STRUMENTI URBANISTICI**

numero:

All. 6

scala:

-

committente:

CONSORZIO CAVE S.r.l.
Via Don Minzoni, 22
28043 Bellinzago N.se (NO)

data:

APRILE 2018

revisione:

-

ZONA E - DESTINAZIONE AGRICOLA

Art. 38

- 1 Zone a pascolo, baragge, prato, seminativo, coltivazione industriale del legno, colture specializzate, vigne e frutteti; colture orticole e floricole, aziende agricole, allevamenti, itticultore, attrezzature relative.
- 2 Gli interventi e gli indici di edificabilità residenziale massima sono normati dalla legge regionale 56/1977 all'art. 25 comma 12.
- 3 Non sono ammesse nuove localizzazioni di stalle e allevamenti a meno di 100 m dal limite delle zone destinate alla residenza e al settore produttivo dal PRGI (zone A-B-C-D) e a meno di m 20,00 dalla residenza del conduttore agricolo.
- 3bis In caso di preesistenza oggetto di contribuzione per incentivazione al miglioramento agrario, possono essere realizzate nuove stalle in sostituzione delle esistenti a distanza inferiore a m 100, e comunque a non meno di m 30 dalle zone residenziali e produttive, e fatte salve le altre disposizioni in materia di igiene e sanità.
- 4 Per impianti zootecnici esistenti in zona agricola a meno delle distanze di cui al precedente comma, sono permessi interventi di manutenzione e ampliamento (max 30%) di direzione opposta alla residenza.
- 5.1 Altezza massima degli edifici: 2 piani fuori terra.
- 5.2 Distanza dal ciglio stradale (cfr. art. 19), fatte salve le distanze minime a protezione dei nastri stradali previste dal D.M. 1404/68, e dai confini:
min. 5 m

all. 20



(Art. 38)


- 6 Nei poderi condotti a vigneto, frutteto, orto e apicoltura da operatori diversi da quelli previsti alla lettera a) dell'art. 9 della legge 10/1977 sono ammessi gli interventi di cui al seguente comma 7.

all. 1d

- 7 Nelle aree di cui sopra è ammessa la costruzione di nuove strutture e/o il recupero di quelle esistenti al fine di dotare i fondi di un adeguato ricovero per attrezzi: per nuove costruzioni *esclusivamente in legno* il limite è posto in $Sc = 6,00$ mq a un piano fuori terra per ogni fondo (minimo di 1.500 mq); nel caso di più fondi contigui appartenenti alla medesima proprietà è ammessa la nuova edificazione di una sola struttura; caratteristiche particolari: altezza massima all'imposta della copertura m 2,00 e, al colmo m 3,00.

- 8 Nelle zone agricole viene concessa una volumetria supplementare del 30% dell'indice di zona per adeguamento della residenza ai fini dell'agriturismo, anche per recupero di "casseri", previo impegno di cui all'art. 25 lettera a) della LR 56/1977.

all. 31



(Art. 38)

- 9 Per le attrezzature agricole di cui all'art. 25 comma 2g della LR 56/1977 gli indici di edificabilità massima sono:
- Sl = 10% dell'intera superficie aziendale o la sommatoria delle superfici aziendali dei soci quando si abbiano forme associate.
- Sl = 40% del fondo per serre.
- If = 0,06 mc/mq per residenza annessa ad allevamento "senza terra".
- 10 Le aree destinate alle infrastrutture di cui all'art. 25 comma 2 lett. h saranno individuate di volta in volta in base alle richieste di singoli o cooperative o associazioni operanti in agricoltura, con deliberazione del C.C., senza che questa costituisca variante al PRG e nei limiti di superficie libera di cui all'art. 25 comma 2 L.R. 56/77 s.m.i. (2/3 sup. del lotto).
- 11 Per edifici rurali residenziali esistenti e con volumetria saturata alla data di adozione del PRGI, è ammesso una tantum l'incremento massimo del 20%.
- 12 Sono ammessi interventi come all'art. 27 comma 3.
- 13 Sono ammessi nuovi interventi residenziali ai soggetti di cui al terzo comma dell'art. 25 L.R. 56/1977, in sostituzione di alloggi insalubri o fatiscenti, previa impegnativa di loro demolizione o destinazione ad attrezzature per la conduzione dell'azienda agricola una volta terminato il nuovo intervento.
- 14 Le limitazioni di proprietà in zona agricola saranno realizzate con paletti (h max m 1,70) e traversi in legno e/o siepi a mascheratura di eventuali reti.




ZONA D1 - AREE PRODUTTIVE ESISTENTI E DI
COMPLETAMENTO

Art. 34

- 1 Destinazioni d'uso specifiche:
edifici e attrezzature di carattere industriale e artigianale con obbligo di adozione e continua attivazione di idonei impianti di depurazione la cui dotazione ed efficacia devono essere certificate tramite idonea documentazione ad ogni cambio di attività e/o lavorazione e comunque almeno ogni due anni pena la revoca dell'agibilità delle strutture.
Attrezzature di tipo terziario - direzionale.
- 2 Per le attività già insediate la mancata attivazione delle misure antinquinamento di cui al precedente comma entro un anno dalla data di approvazione del presente P.R.G.I., porterà alla revoca dell'agibilità delle strutture ed escluderà la possibilità di ottenere qualsiasi autorizzazione o concessione edilizia sull'area o immobile su di essa esistente a meno di quelle giudicate necessarie alla messa in atto delle misure antiinquinamento.
- 3 E' in ogni caso esclusa la continuazione o il nuovo impianto di attività nocive e/o moleste se non predisposte di ogni adeguato accorgimento tecnologico antinquinamento, nel pieno rispetto delle norme nazionali e regionali, per la tutela della salute.



- 4 Destinazioni d'uso consentite:
magazzini, depositi, rimesse, negozi, aule e mense;
attrezzature ricettive (alberghi), ristoranti e
stazioni di servizio; sono consentite abitazioni
per gli addetti, in misura non superiore a 900 mc
per complessi di Sf superiore a mq 3.000
(If residenziale = 0,3 mc/mq); in ogni caso è data
garanzia di un alloggio con Su non superiore a
mq 100: gli alloggi o l'alloggio non possono essere
costruiti senza l'aggregazione dell'attività
specificata.
- 5 Indice di fabbricabilità fondiaria massima
anche su piani differenziati, comprese le
aree cedute per ampliamento o costruzione
di nuove strade: 1 mq/mq
- 6 Superficie massima copribile riferita al
fondo, comprese le aree cedute per
ampliamento o costruzione di nuove strade: 60%
- 7 Altezza massima: due piani fuori terra, esclusi
impianti tecnologici; per palazzi con uffici e
ricettivi l'altezza può essere di 4 piani fuori
terra. Sono fatti salvi i poteri di deroga di cui
all'art. 41 quater della legge 1150/1942.
- 8 Dc - tra lotti contigui di uguale destinazione =
0,00 m o \geq 5,00 m salvo convenzione tra i
proprietari per distanze intermedie.
- tra lotti contigui a diversa destinazione
 \geq 5,00 m salvo convenzione tra proprietari per
costruire a confine o a distanze intermedie, o
presistenza a confine.



Articolo 15. Le aree e le attività estrattive

1. Il P.T.R. Ovest Ticino assume quale obiettivo settoriale per le attività estrattive, il contenimento dell'impatto territoriale, ambientale e paesistico connesso alla sempre più massiccia diffusione di tali attività sul territorio, in carenza di una specifica programmazione e pianificazione dei siti estrattivi.
Il perseguimento di tale obiettivo, comporta: da una parte un uso più equilibrato delle risorse in funzione di un'attenta quantificazione e qualificazione della domanda locale di materiali inerti, ed una valorizzazione della qualità e della destinazione finale del materiale estratto e lavorato dagli impianti esistenti debitamente autorizzati; dall'altra la eliminazione dei fenomeni di sfruttamento speculativo e di degrado morfologico ambientale del territorio connessi alla sempre più massiccia diffusione territoriale delle attività estrattive impropriamente definite "bonifiche agrarie".
2. In tal senso il P.T.R. Ovest Ticino richiama la necessità e l'urgenza dell'elaborazione di uno specifico "Piano regionale delle cave", con articolazione territoriale a scala per lo meno comprensoriale: all'interno di tale strumento di programmazione settoriale, che deve proporsi quale quadro di riferimento operativo vincolante nei confronti degli enti locali a cui compete il rilascio delle autorizzazioni, debbono essere risolti i problemi connessi ad un'attenta individuazione dei siti estrattivi che minimizzi i possibili impatti legati alla localizzazione e dimensione delle aree di cava, nonché la definizione di adeguati indirizzi per i progetti di recupero dei siti dismessi volti ad integrare tali aree con il territorio circostante, sotto il profilo paesistico-ambientale.
3. In attesa della definizione di tale imprescindibile strumento di programmazione di settore, e sino alla sua approvazione da parte della Regione Piemonte, il P.T.R. conferma i siti estrattivi che presentano corrispondente destinazione d'uso nei P.R.G.C. di riferimento: nell'area dell'Ovest Ticino sono localizzati nei comuni di Oleggio, Bellinzago, Cameri, Galliate, Romentino, Trecate e Cerano, con le perimetrazioni riportate nella cartografia a scala 1:10.000, e con indirizzi specifici per l'inserimento ed il recupero ambientale nelle SA di riferimento.
4. Sino all'approvazione del citato strumento di programmazione settoriale, il P.T.R. Ovest Ticino propone, in tutto l'ambito di operatività del Piano in virtù delle modalità attuative di cui al Titolo II, che nuove attività estrattive, anche nella forma cosiddetta della "bonifica agraria", non siano in ogni caso consentite:
 - all'interno del perimetro proposto per il Piano Paesistico;
 - all'interno dei perimetri proposti per le Zone di salvaguardia del Parco del Ticino;
 - all'interno dei perimetri proposti per gli strumenti esecutivi delle fasce pre-parco;
 - negli ambiti di specifico interesse paesistico-ambientale e nelle aree agricole individuati dal Piano in virtù di specifici indirizzi riportati nelle Schede d'Ambito;

- nelle aree ricoperte da boschi o da vegetazione naturale di cui all'art. 20;
- nelle fasce di pertinenza paesistica dei corsi d'acqua di cui all'art. 18;
- nelle fasce di protezione del sistema dei fontanili di cui all'art. 19;
- nelle aree di protezione dei pozzi ad uso idropotabile (vd. nota 4).

5. Per quanto concerne le attività estrattive autorizzabili nelle restanti porzioni territoriali, il P.T.R. Ovest Ticino propone che vengano inderogabilmente rispettati i seguenti criteri:

- a) non siano consentite nuove attività estrattive sotto il livello di massima escursione della falda freatica; eventuali rinnovi di attività esistenti possono essere consentiti solo sulla base di appositi studi che escludano qualsiasi rischio di interferenza negativa sulla falda in pressione;
- b) i progetti di coltivazione e di recupero debbono valutare contestualmente con indicazioni integrate, nell'articolazione dei tempi e dei lotti di coltivazione, le attività di estrazione e quelle di recupero, al fine di assicurare che queste ultime siano intraprese con la massima tempestività, e che siano minimizzate il più possibile le aree di cantiere;
- c) le autorizzazioni ad attività di estrazione e commercializzazione di materiali inerti connesse ad operazioni di bonifica agraria debbono obbligatoriamente essere accompagnate da apposita convenzione ove sia stabilito il vincolo di destinazione ed utilizzo finale del materiale estratto (anche in funzione delle caratteristiche granulometriche) all'interno del territorio della provincia di Novara, prevedendo apposite garanzie al riguardo, nonché sanzioni per l'inosservanza di tale vincolo;
- d) eventuali necessità locali connesse all'apertura di cantieri straordinari legati a grandi opere infrastrutturali (prime fra tutte l'alta velocità ferroviaria) debbono essere soddisfatte mediante uno specifico piano di ricerca e di individuazione della domanda e dei siti che obbligatoriamente deve accompagnare il progetto dell'opera, al fine di minimizzare l'apertura di nuove cave e garantire i necessari ripristini ambientali delle eventuali aree interessate, da integrare con le specifiche destinazioni d'uso al contorno previste dai P.R.G.C. interessati.

6. In ogni caso, quale criterio generale da rispettare nell'area dell'Ovest Ticino, sia per le eventuali nuove attività estrattive, sia per quelle esistenti, sia per i siti già dismessi, fatti salvi specifici indirizzi riportati nelle SA, i progetti di recupero delle aree di cava debbono essere orientati alla rinaturalizzazione dell'area od al riuso agricolo, laddove risulti compatibile con le caratteristiche geomorfologiche dei luoghi.

SA 8.

Ambito di connessione ambientale a sud/sud-est di Bellinzago

Costituisce il corridoio strategico sotto il profilo progettuale, di connessione ambientale tra la valle del Ticino e l'area collinare (UTA B.1.).

Tale ambito segna la demarcazione territoriale tra la conurbazione a sud (Novara ed i comuni a corona) e quella a nord (Bellinzago, Oleggio, Marano), oltre a rappresentare l'attuale limite settentrionale di penetrazione delle colture irrigue in aree storicamente asciutte.

La riconoscibilità progettuale si fonda sulla consistente presenza di aree boscate, in particolare ad est, e sui previsti rimboschimenti atti a determinare un'adeguata fascia di connessione naturalistica tra il Parco del Ticino ad est ed il previsto piano paesistico ad ovest (SA 17).

In funzione delle differenti proposte di trattamento normativo relazionate alle diverse funzioni assolvibili dal punto di vista territoriale e paesistico (l'ambito è anche collocato a ridosso dell'area militare), sono state perimetrare due distinte porzioni territoriali.

8a.

Rappresenta l'area di transizione tra la piana agricola ad est di Bellinzago ed il Parco del Ticino e corrisponde tendenzialmente alla preesistenza di aree boscate che per tipologia forestale e consistenza risultano strettamente connesse ai boschi ricompresi nel perimetro del Parco.

Nella zona settentrionale, orograficamente caratterizzata dalla presenza di ciglioni digradanti verso la valle del Ticino, si trovano in prevalenza boschi irregolari di latifoglie, boschi cedui sottofustaia, e boschi misti con presenza di *Pinus sylvestris*, in massima parte a copertura fitta ed in discrete condizioni; le specie dominanti, oltre a *Robinia pseudoacacia* presente sia ceduo che ad altofusto, sono *Castanea sativa*, spesso anche capitozzato, *Quercus robur* e *Pinus sylvestris*; più sporadici, caratterizzanti ecotipi differenti, fra loro variamente associati, si trovano *Betula pendula*, *Quercus pubescens*, *Acer pseudoplatanus*, *Acer campestre*, *Carpinus betulus*.

Boschi simili si ritrovano anche nella zona meridionale, fino alla cascina Barozzina, ove però il bosco misto assume maggior rilievo, caratterizzando un paesaggio più asciutto, a tratti baragivo (forse anche per cause antropiche): qui le specie dominanti sono *Pinus sylvestris*, con esemplari anche ragguardevoli presenti in macchie o isolati, associato a *Castanea sativa* ceduo o altofusto, *Betula pendula* nelle zone più rade o in veste di pianta pioniera, *Quercus robur*, variamente presente anche con grandi esemplari; ancora relativamente limitata la presenza *Robinia pseudoacacia* e *Prunus serotina*.

In virtù di tale accentuata caratterizzazione di aree boscate, si propone anche in questo caso l'istituzione di una "Zona di salvaguardia del Parco del Ticino" ai sensi della L.R. 12/90, con riferimento all'art. 10 delle "Norme generali".

All'atto dell'istituzione da parte della Regione Piemonte della "Zona di salvaguardia", il regime autorizzativo e normativo dell'area deve essere disciplinato all'interno della strumentazione urbanistica locale, nel rispetto dei seguenti indirizzi normativi, ai quali si applicano le misure di salvaguardia prescritte dal citato art. 10 delle "Norme generali":

- nel perimetro individuato sono vietati gli interventi che comportano modificazione o alterazione morfologica dello stato dei luoghi, con particolare riferimento ad ogni tipo di attività estrattiva;
- l'attività agricola si esercita nelle aree entro cui è attualmente praticata con progressiva conversione al rimboschimento (nelle aree individuate) ed allo sviluppo delle colture da legno, nel rispetto degli obiettivi di cui al Regolamento CEE 2080/92;
- in tal senso l'area costituisce zona di priorità e privilegio per l'applicazione dei benefici e degli incentivi di cui al citato Regolamento CEE 2080/92;
- le aree boscate e quelle previste per rimboschimenti, oltre alle disposizioni normative di cui all'art. 20 delle "Norme generali", sono assoggettate a Piano di Assestamento Forestale che fornisca le opportune prescrizioni per la manutenzione e la gestione delle diverse aggregazioni boschive: tali prescrizioni, per omogeneità di trattamento, possono essere le stesse previste dal Piano di Assestamento Forestale del Parco del Ticino, che in tal senso può essere esteso a considerare anche tali aree boscate collocate nella "Zona di salvaguardia";
- gli interventi edilizi sono limitati a quelli previsti ai punti a), b), c), d) dell'art. 13 della L.R. 56/77, esclusivamente pertinenti ad immobili connessi all'attività agricola e forestale, con esclusione di eventuali nuove destinazioni d'uso;
- è vietata l'apertura di nuove strade, mentre è consentito l'adeguamento di quelle esistenti esclusivamente in funzione delle attività agricole e forestali.

8b.

Rappresenta l'area territoriale di "riqualificazione ambientale e paesistica" atta a consentire l'attivazione della citata fascia di connessione tra il Parco del Ticino e l'area collinare, strutturata progettualmente sulle discrete aree boscate residue collocate in parte con modalità frammentarie, e sulle previste aree di rimboschimento volte a dare continuità verso est alla caratterizzazione ambientale dell'ambito 8a.

I paesaggi prevalenti sono di tipo seminaturale, semiagrico e rurale; le aree boscate esistenti si presentano disomogenee, soprattutto a causa dei differenti livelli di degrado.

Boschi in discrete condizioni sono quelli posti a sud della cascina Morgina, oltre il canale Regina Elena, e ad est della strada comunale per Bellinzago; sono in prevalenza boschi di latifoglie a struttura irregolare e boschi cedui, o boschi misti, sebbene la presenza di *Pinus sylvestris*, con esemplari maturi, sia molto sporadica; specie dominanti sono *Robinia pseudoacacia*, con *Quercus robur* e *Castanea sativa*; specie secondarie sono *Betula pendula*, *Prunus serotina*, *Prunus avium*; sporadica, ma significativa, la presenza di esemplari di *Carpinus betulus*.

Boschi in cattive o pessime condizioni sono quelli ad ovest della strada per Bellinzago, e più precisamente il bosco del Partitore di Cavagliano ed il bosco a sud dell'area estrattiva, entrambi profondamente segnati da pesanti interferenze antropiche; il primo è in prevalenza un bosco ormai a *Prunus serotina* alternato a ceduo di robinia, nel quale compaiono piccole zone fortemente degradate che presentano resti di vegetazione tipica della brughiera o "baraggia", con *Betula pendula*, qualche *Quercus robur*, *Cytisus scoparius* è raramente *Calluna vulgaris*; anche il secondo bosco è caratterizzato da zone ove la vegetazione risulta essere quella tipica della baraggia, meno degradata delle precedenti, con *Quercus robur* e *Betula pendula* ancora dominanti, e presenza nel sottobosco di *Calluna vulgaris*, e zone ad alto degrado, con *Prunus serotina* ormai dominante anche nel sottobosco e *Robinia pseudoacacia*.

Si prescrive, al fine di conseguire l'obiettivo progettuale di riqualificazione ambientale con costituzione del citato "corridoio di connessione", che lo strumento urbanistico di Bellinzago recepisca la perimetrazione cartografata, sottoponendo le aree interessate ad un regime normativo di salvaguardia attiva nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- nel perimetro individuato, all'esterno dell'area a destinazione estrattiva già prevista e normata dal P.R.G.I. vigente, sono vietati gli interventi che comportano modificazione o alterazione morfologica dello stato dei luoghi, con particolare riferimento ad ogni tipo di attività estrattiva;
- le prescrizioni relative al ripristino ambientale delle aree estrattive (alla dismissione dell'attività in atto), debbono essere indirizzate alla rinaturalizzazione e connessione ambientale con le aree boscate limitrofe; in particolare andranno valutate le possibilità di intervenire attraverso azioni di restauro naturale o ripristino naturale, e, ove questo non fosse possibile, di riedificazione naturale utilizzando comunque in prevalenza specie autoctone;
- l'attività agricola si esercita nelle aree entro cui è attualmente praticata con progressiva conversione al rimboschimento (nelle aree individuate) ed allo sviluppo delle colture da legno, nel rispetto degli obiettivi di cui al Regolamento CEE 2080/92;
- in tal senso l'area costituisce zona di priorità e privilegio per l'applicazione dei benefici e degli incentivi di cui al citato Regolamento CEE 2080/92 per quanto concerne l'imboschimento delle superfici agricole da destinare a bosco (4.1.2 lett.b) del Programma Pluriennale Regionale 1994-1996) e per quanto relativo al miglioramento delle superfici boschive, (4.2 del Programma Pluriennale Regionale 1994-1996, conversione dei cedui e miglioramento boschi degradati);
- nelle aree boscate esistenti ed in quelle previste, oltre a quanto specificato all'art. 20 delle "Norme generali", i criteri di gestione selviculturale debbono essere finalizzati alla valorizzazione paesistico-ambientale dell'area, ed al conseguimento di un migliore equilibrio dell'assetto naturale, soprattutto negli interventi di recupero ambientale delle cave; vanno in generale favoriti interventi quali la rimarginatura dei boschi con arbusti, le opere di manutenzione ed i tagli curazionali, le ripuliture e gli interventi finalizzati alla rinnovazione naturale, la conversione del ceduo verso l'altofusto, la progressiva riduzione della robinia e il contenimento o l'eliminazione di *Prunus serotina*, i rinfoltimenti con specie autoctone; data la rilevanza strategica di queste aree boscate, seppur degradate, va valutata la possibilità di includerle entro il 'Piano di Assestamento Forestale del Parco del Ticino', come proposto per l'ambito 8a.;
- gli interventi sulle infrastrutture di attraversamento dell'area (es. ampliamento della S.S.32, vd. SA 30.) devono tenere in considerazione la possibilità di realizzare corridoi ecologici protetti per il passaggio della fauna;
- gli interventi edilizi consentiti debbono essere connessi all'attività agricola e forestale, con esclusione di altre destinazioni d'uso, tendendo a contenere il più possibile la frammentazione e dispersione degli stessi, anche prevedendo zone di concentrazione insediativa (con recupero della volumetria realizzabile), esterne al perimetro cartografato.

Art. 2.8.

Il sistema del verde provinciale - La rete ecologica

- 1.- Obiettivi Il PTP individua nella costruzione della rete ecologica provinciale una delle strutture-guida per la tutela/riqualificazione del paesaggio e dell'ambiente e per la garanzia di uno sviluppo compatibile del territorio.
 - 2.- Indirizzi Lo strumento per la realizzazione e la gestione del progetto di rete ecologica, esteso all'intero territorio, è individuato in un Progetto (strategico) di rilievo provinciale ai sensi dell'art.8 bis della LR 56/77 e successive integrazioni, capace di definire, anche attraverso l'apporto di discipline diverse, le azioni territoriali e contemporaneamente di mettere a punto le necessarie analisi ed azioni sul piano economico e di fattibilità.
 - 3.- Direttive Alla formazione del Progetto partecipano tutte le componenti territoriali interessate (Comuni, Enti Gestori dei Parchi, Associazioni di categoria, Associazione est Sesia, Associazioni ambientaliste, ecc).
Il PTP delinea la struttura primaria della rete, attribuendo alle aree di elevata naturalità, già definite (Parchi e Riserve regionali, biotopi) e proposte all'art. 2.4, il ruolo di capisaldi (matrici naturali) del sistema, ai principali corsi d'acqua naturali (Sesia, Agogna, Terdoppio, Strona, Sizzone, ecc.) e artificiali (canale Cavour e canali storici) il ruolo di corridoi primari, assieme ad alcune direttrici trasversali irrinunciabili.
- 3.1 Il Progetto definisce, anche attraverso successive fasi per singoli ambiti territoriali, in connessione con gli altri strumenti di attuazione previsti dal PTP (Piani Paesistici, Piani Territoriali Operativi, ecc.):
 - la natura e le potenzialità dei diversi ecosistemi che la rete intende connettere attraverso analisi mirate alla conoscenza delle componenti specifiche e alla ricerca degli elementi di compatibilità con le attività antropiche esistenti, al superamento delle eventuali discontinuità e frammentazioni;
 - gli elementi funzionali della rete, diversificati per situazioni e condizioni del territorio, che dovranno essere predisposti al fine di garantire la connessione tra sistemi naturali e sistemi antropici;
 - i principali nodi della rete in particolari situazioni territoriali (addensamenti di fontanili, nodi del sistema delle acque, aree boscate) ove è possibile una sostanziale ricarica degli elementi di naturalità;
 - le condizioni di superamento delle barriere infrastrutturali e di integrazione con i sistemi del verde urbano;
 - le possibilità di stabilire una connessione sinergica tra rete ecologica e rete ecomuseale (percorsi delle tradizioni rurali, della conoscenza della storia e dei manufatti di rilevanza storico-artistica, ecc.)
 - le risorse economiche, gli incentivi, gli accordi di programma, le convenzioni da attivare di volta in volta per garantire la costruzione e la gestione della rete;
 - il complesso degli operatori da coinvolgere di volta in volta nella attuazione delle diverse fasi del progetto, i reciproci ruoli e competenze;
 - la programmazione temporale delle attuazioni e i gli interventi prioritari.
 - 3.2 Fino alla approvazione del Progetto, il PTP individua i principali elementi della rete:

- per le aste dei principali corsi d'acqua naturali (Sesia Agogna e Terdoppio), esterni a parchi e riserve regionali, si assumono le fasce A e B individuate dal Piano di Bacino, come elementi territoriali entro i quali andranno definiti gli spazi necessari alla formazione dei corridoi ecologici ai sensi delle norme contenute nella Deliberazione 11 maggio 1999, "Adozione del progetto di piano stralcio per l'assetto idrogeologico" dell'Autorità di Bacino del fiume PO" Titolo II, Parte I. e delle norme di cui al Titolo III delle presenti NTA.
- per le aste dei corsi d'acqua pubblici, compreso il canale Cavour, individuati nella tavola A, ove non espressamente indicato dal Piano, si assumono le fasce di rispetto previste dalla Legge 431/85 (ora art. 146 e seguenti del DL. 490/99).
- per i canali, non compresi negli elenchi di cui al paragrafo precedente, ma individuati cartograficamente dal PTP, la fascia minima prioritaria di rispetto comprende le strade alzaie o i percorsi di servizio per la manutenzione; in loro assenza la fascia minima del bordo del canale deve essere espressamente individuata dalla pianificazione comunale, in sede di formazione dei repertori di cui all'art. 2.3 delle presenti norme. Sarà compito della Provincia garantire la omogeneità delle indicazioni per i comuni interessati;
- i corridoi ecologici trasversali, da rispettare nella formazione degli strumenti urbanistici comunali.

3.3 I Comuni in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici generali, ma anche in sede di valutazione di programmi o piani attuativi:

- sono tenuti a prescrivere la inedificabilità degli spazi individuati come prioritari per la formazione della rete ecologica dal PTP;
- nel caso di dimostrata impossibilità di riservare le aree individuate, il Comune può proporre una diversa collocazione della fascia indicata dal PTP, purché ne sia garantita la continuità: tale proposta è soggetta al "parere di compatibilità territoriale" di cui all'art. 1.7. I programmi e i piani in attuazione di PRG vigenti, interessanti aree comprese negli elementi della rete ecologica individuati da PTP, qualora non siano soggetti a VIA, devono comunque essere accompagnati da una esauriente documentazione grafica e fotografica dei possibili impatti sul paesaggio e sull'ambiente e delle condizioni di ripristino della continuità della rete;
- gli strumenti urbanistici comunali individuano inoltre gli elementi o spazi di connessione tra i sistemi di verde urbano e la rete generale.

Art. 3.4.

Equilibrato sfruttamento delle risorse geoambientali

- 1.- Indirizzi La Provincia, in coerenza con i principi e le finalità previste dalla normativa sulla pianificazione territoriale provinciale, promuove una propria specifica organizzazione per la gestione delle funzioni delegate relative al censimento delle opere e delle attività di sfruttamento delle risorse geoambientali nonché alle procedure autorizzative per lo sfruttamento delle stesse, individua e sviluppa iniziative finalizzate allo sviluppo di attività produttive locali e più in generale contribuisce alla programmazione negoziata e coordinata di progetti integrati di sviluppo relativi all'uso delle risorse naturali del territorio della Provincia di Novara.
- 2.- Direttive Nelle fasi attuative del P.T.P. la Provincia, nell'ambito del Piano di cui all'Art. 3.1 delle presenti norme, redige, di intesa con le amministrazioni Regionali e Statali competenti un Piano per lo Sfruttamento delle Risorse Geoambientali.
- 2.1. Il Piano contiene le norme e le procedure da utilizzarsi da parte della Provincia nello svolgimento delle funzioni relative al censimento delle opere di sfruttamento delle risorse geoambientali, nonché al rilascio di autorizzazioni o alla predisposizione di particolari pianificazioni di settore, congruenti con le linee di programmazione e di standardizzazione dell'informazione previste dalla normativa regionale e adeguate alle peculiari condizioni geoambientali del territorio, nei seguenti settori:
- a) l'uso idropotabile delle acque sotterranee e superficiali
 - b) lo sfruttamento idrico e delle risorse energetiche per uso produttivo
 - c) l'attività estrattiva in regime fondiario: cave e torbiere
 - d) l'attività estrattiva in regime demaniale: miniere, acque minerali, geotermia
 - e) l'uso del suolo, dei corpi idrici e dell'aria come recettori di scarichi, emissioni e smaltimento di rifiuti
 - f) l'uso delle pertinenze idrauliche di tipo demaniale.
- 2.2. In particolare, per quanto concerne l'attività estrattiva in regime fondiario, la Provincia redige il relativo Piano delle Attività Estrattive Provinciale (P.A.E.P.), in coerenza con il Documento di Programmazione delle Attività Estrattive (D.P.A.E.) della Regione Piemonte, ed in ottemperanza con quanto previsto dal P.T.R. "Ovest Ticino" all'art. 15. Nelle more di formazione del P.A.E.P. di cui sopra, laddove la Provincia, anche su indicazione dei Comuni interessati, individui la necessità e l'urgenza di interventi coordinati di qualificazione e recupero ambientale che comportino, per la loro realizzazione, sistemazione di luoghi alterati dallo sfruttamento delle risorse e dei loro contesti, anche attraverso eventuali incrementi di attività estrattive, possono essere approvati Piani Stralcio del Piano Estrattivo, purché in coerenza con il citato documento di Programmazione Regionale.
- 3.- Prescrizioni Il P.T.P. stabilisce le seguenti prescrizioni per i Comuni:
- i Comuni nell'ambito della prima variante strutturale del proprio Piano Regolatore Comunale e comunque non oltre due anni dall'approvazione del P.T.P. provvedono ad attuare un censimento delle attività di sfruttamento delle risorse geoambientali presenti sul proprio territorio secondo

le prescrizioni e procedure previste dal P.T.P. stesso e secondo i criteri previsti dalla L.R. 9 Agosto 1999, n. 22 e della D.G.R. 23/11/99 n. 62-28737;

- qualora nell'ambito del censimento di cui sopra, i Comuni evidenzino situazioni di necessità di particolare salvaguardia delle risorse o, viceversa, di interesse generale ad un più efficace sfruttamento, sono tenuti a trasmettere alla Provincia documentazioni della relativa situazione, degli eventuali provvedimenti urgenti adottati e dei provvedimenti da adottare per i quali viene richiesto intervento tecnico e/o finanziario secondo le procedure definite dalla Provincia o dagli Enti sovraordinati.
- Ai fini della salvaguardia e dell'equilibrato sfruttamento delle risorse estrattive e della salvaguardia ambientale dei contesti nell'ambito dei siti individuati dal P.T.R. "Ovest Ticino", i Comuni singoli o associati possono predisporre ed adottare strumenti urbanistici esecutivi ossia Piani Particolareggiati delle Attività Estrattive, in coerenza con le indicazioni del documento di Programmazione Regionale D.P.A.E., presentandoli alla Provincia per l'approvazione e/o l'integrazione nel P.A.E.P. qualora già predisposto.

Potenziamento S.S. 32**SA 30.**

Questo ambito evidenzia le ipotesi consolidate di potenziamento dell'infrastruttura viaria della S.S. 32, che rappresenta il principale asse di collegamento nord-sud sulla direttrice Lago Maggiore/Sempione, nonché l'asse di relazione prioritaria tra i due sistemi insediativi individuati all'interno dell'area di studio.

L'ipotesi di lavoro prevede il raddoppio dell'attuale sezione sul lato est, a partire dall'intersezione con il sistema tangenziale di Novara, sino all'innesto della variante di Bellinzago (che presenta già attualmente una sezione sufficiente).

La definizione progettuale che dovrà essere condotta dagli Enti/Amministrazioni competenti, dovrà approfondire in particolare la risoluzione del tracciato e delle intersezioni nel tratto compreso tra l'innesto della provinciale per l'aeroporto militare e l'innesto della strada per Cavagliano (in località cascina Rossini), già individuata come accesso principale per la fruibilità dell'area sottoposta a Piano Paesistico (SA 17).

L'ambito individuato definisce una prima ipotesi di tracciato di larga massima, da verificare con le attenzioni sopra richiamate, ed una relativa fascia di rispetto (di 100 metri ad est e di 30 metri ad ovest) da inserire nella strumentazione urbanistica di riferimento, quale area agricola inedificabile di salvaguardia, per garantirne la futura realizzabilità, ai sensi del 6° comma dell'art. 8 delle "Norme generali".

Andranno in particolare verificati gli impatti derivanti dal consumo di suolo agricolo e dalla formazione del rilevato; altri impatti già attualmente esistenti (inquinamento, polveri, danni alla vegetazione) andranno mitigati, anche attraverso il mantenimento del verde esistente e la creazione di fasce e bande boscate, nei limiti di distanza e sicurezza previsti dal Codice Strada (quindi essenzialmente con l'impianto di essenze arbustive).

Nel caso di raddoppio come previsto, possono essere salvaguardati i filari di *Acer campestre* attualmente presenti, senza particolari problemi per quello posto ad ovest, ove accanto agli alberi esistenti potranno essere impiantati piccoli arbusti quali sanguinelli, rose canine, prugnoli spinosi etc., con funzione tappezzante; il filare ad est invece, potrà essere mantenuto solo con opportune misure di protezione, utilizzando guard-rail e separando le carreggiate con una fascia di 3 metri, anch'essa piantumabile con arbusti autoctoni; appare significativo sotto il profilo paesistico e della sicurezza, attrezzare la carreggiata ovest con una fascia boscata di almeno 10 mt. di profondità, da piantumare con essenze erbacee, arbustive ed arboree, queste ultime da mantenere comunque a distanza minima da Codice della Strada.

I P.R.G.C. di riferimento, debbono inoltre prestare particolare attenzione per evitare, lungo il corridoio proposto, ulteriori fenomeni insediativi lineari; inoltre le prescrizioni normative relative alle aree agricole poste sul lato occidentale, debbono evitare l'edificazione di attrezzature e strutture connesse all'agricoltura che, per altezza e dimensione, possano compromettere la piena percezione del ciglione boscato dell'area collinare (S.A. 17).